

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho
Dott. Federico Baccani

Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini
Dott. Gianni Spagarino
Dott. Alessandro Galliena

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 76421461
C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 6 aprile 2020

CIRCOLARE N. 4/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – NOVITA’ DEL DECRETO “CURA ITALIA” E CHIARIMENTI EMERSI NELLA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8/E DEL 03.04.2020

Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte dal Decreto “Cura Italia” per le seguenti tipologie di contribuenti:

1. Persone Fisiche;
2. Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi;
3. PMI (Piccole Medie Imprese);
4. Disposizioni comuni;
5. Precisazioni.

1. Persone Fisiche

Le principali novità introdotte a favore delle Persone Fisiche sono rilevabili dagli articoli 54 e 66 del D.L. 18/2020 ed in particolare:

- l’art. 54 prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della “prima casa”, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

I requisiti per poter usufruire dell’agevolazione sono:

- che l'immobile oggetto del mutuo sia identificabile come “prima casa” (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario);
- che l'immobile non abbia le caratteristiche di lusso indicate nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- che il mutuo non sia di importo superiore a 250.000 euro;
- che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno;
- che per la stipula non si sia usufruito di agevolazioni pubbliche.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo si consiglia di prendere contatto con l'istituto di credito che lo ha concesso, che, dietro presentazione della documentazione necessaria, procederà alla sospensione del finanziamento.

- per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 66 prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito pari al 30% e per un importo non superiore a 30.000 euro (per fruire dell'ammontare massimo della detrazione fiscale, quindi, l'erogazione deve essere di importo pari a 100.000 euro).

2. **Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi**

Relativamente ai Liberi Professionisti e ai Lavoratori Autonomi, le agevolazioni introdotte dal D.L. “Cura Italia” sono riscontrabili dagli articoli 27, 28, 44, 54, 65 e 66.

- Con gli articoli 27 e 28 viene riconosciuta un'indennità pari a 600 euro, per il mese di marzo, ai Liberi Professionisti titolari di Partita IVA attiva al 23/02/2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23/02/2020, iscritti alla Gestione Separata Inps (L. 335/95), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. La medesima indennità è riconosciuta ai Lavoratori Autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata INPS.

Rientrano inoltre tra i soggetti beneficiari dell'indennità anche i soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle Gestioni Speciali dell'Ago (non classificabili come Lavoratori Autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria) e agli Agenti di Commercio che, oltre all'iscrizione alle Gestioni Speciali Ago, hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l'Enasarco.

- Con l'art. 44 è stato istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" mediante il quale anche i Professionisti e i Lavoratori Autonomi iscritti alle Casse di Previdenza Private potranno richiedere, per il mese di marzo, un indennizzo di 600,00 euro.

Con successivo Decreto Interministeriale sono state fissate le modalità ed i termini per il riconoscimento dell'indennità che sarà erogata a coloro che abbiano avuto un reddito nell'anno 2018 fino a 35.000 euro, nonché a coloro che avendo avuto un reddito compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, abbiano subito una contrazione del reddito del 33% nel primo trimestre 2020, rispetto al primo trimestre 2019.

Il suddetto indennizzo potrà essere richiesto direttamente alla propria cassa di appartenenza entro il 30/04/2020.

- L'art. 54 ha esteso anche ai Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti, il diritto, se titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della "prima casa" e se in situazioni di temporanea difficoltà, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 9 mesi a condizione che venga dichiarato, attraverso autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), "un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019".
- Anche per i Liberi Professionisti e i Lavoratori Autonomi, spetta la detrazione menzionata al sopra citato art. 66 per le Persone Fisiche.

3. PMI (Piccole Medi Imprese)

Le principali novità introdotte per le PMI (sono considerate PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro) sono rilevabili negli articoli 19, 56, 65, 66 e 107 del D.L. 18/2020.

- L'art. 19 riconosce ai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Coronavirus, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) o l'accesso

all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per i periodi decorrenti dal 23/02/2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

- L'art. 54 introduce una misura ad hoc per le società con un plafond significativo di crediti deteriorati. Attraverso la riscrittura dell'art. 44-bis del DL 34/2019, infatti, viene prevista la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE, consentendo una "spendibilità" finanziaria immediata di tali attività, in luogo del recupero differito ai periodi d'imposta in cui si evidenzieranno imponibili tali da consentirne l'utilizzo.
- L'art. 56 contiene le disposizioni sulla sospensione dei finanziamenti e mutui per le PMI che abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Tali disposizioni moratorie hanno per oggetto:

1. la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020 o quelli alla data del 17/03/2020, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte, fino al 30/09/2020;
2. la proroga alle medesime condizioni fino al 30/09/2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020;
3. la sospensione fino al 30/09/2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

Per usufruire delle moratorie, è sufficiente presentare alle banche, agli intermediari finanziari vigilati e agli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, una comunicazione, anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, a partire dal 17/03/2020.

Si consiglia di contattare direttamente ogni singolo istituto di credito per conoscere le rispettive modalità di espletamento della pratica.

- L'art 65 ha introdotto, anche per le PMI, un credito d'imposta per l'affitto di botteghe e negozi alle stesse condizioni indicate al sopra citato art. 65 per i Lavoratori Autonomi esercenti attività d'impresa. L'articolo 65 del Decreto espressamente specifica che gli

immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d'imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d'imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.

- L'art. 66 istituisce, per i titolari di reddito d'impresa, che le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020, sono deducibili dal reddito d'impresa in misura piena.
- L'art. 107, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, istituisce, in deroga alle disposizioni civilistiche, di cui agli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis, del Codice Civile o alle diverse previsioni statutarie, che l'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni) e quindi, di fatto, entro il 28/06/2020.

Con l'intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la Società (SpA, SapA, Srl, Società Cooperativa e Mutua Assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l'Assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370 comma 4, 2479-bis comma 4, e 2538 comma 6 del Codice Civile senza necessità che il Presidente, il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le Società a responsabilità limitata possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; le nuove disposizioni sono applicabili alle Assemblee convocate entro il

31/07/2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al COVID-19.

4. Disposizioni comuni

Si segnala inoltre che:

- Il comma 1 dell'articolo 62 ha previsto la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione scaduti fra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
 - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - trattenute per le addizionali regionale e comunale;
 - IVA;
 - contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

- la scadenza prevista per il 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 è sospesa e andrà effettuata entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Resta comunque ferma la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le predette informazioni, di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i termini ordinari.

5. Precisazioni

In conseguenza di quanto sopra esposto è bene sottolineare quanto segue.

- Secondo quanto disposto dal Decreto Cura Italia e come precisato dall'Agenzia delle Entrate, non è stato disposto alcun rinvio per fatture e scontrini elettronici: la sospensione dei termini degli adempimenti tributari a causa dell'emergenza sanitaria in

atto, disposta dall'art. 62 del dl n. 18/2020, non riguarda la fatturazione né, salvo casi particolari, la trasmissione elettronica dei corrispettivi.

Rientra però nella sospensione l'adempimento della sola trasmissione dei corrispettivi ai sensi del comma 6-ter del citato articolo 2, riguardante la procedura transitoria per i contribuenti con fatturato non superiore a 400 mila euro che continuano ad utilizzare scontrini e ricevute fiscali tradizionali. Analogamente, la sospensione può applicarsi al termine di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici, per esempio a causa dell'impossibilità del tecnico di rilevare i dati.

- A seguito della sospensione degli adempimenti tributari di cui all'articolo 62, comma 1, se il termine per effettuare la registrazione di un contratto di locazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020, non determinandosi il correlato obbligo di versamento.

Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell'imposta.

Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Distinti saluti

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti